SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA ——

(N. 752)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, Assistenza e previdenza sociale, Cooperazione) della Camera dei deputati, nella seduta del 20 dicembre 1972, risultante dall'unificazione

DEL

DISEGNO DI LEGGE (n. 779)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale (COPPO)

di concerto col Ministro del Tesoro (MALAGODI)

col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile (BOZZI)

e col Ministro della Marina Mercantile (LUPIS)

E DEI

DISEGNI DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati DURAND de la PENNE (69); BALLARIN, CERAVOLO, CONTE, D'ALEMA, DE LAURENTIIS, FOSCARINI, GRAMEGNA, GUGLIELMINO, SKERK (329); BOFFARDI Ines, CERVONE, MANCINI Vincenzo, NUCCI, MEDI, BECCARIA, PISICCHIO, BORRA, MONTI Maurizio, ANSELMI Tina, BIANCHI Fortunato, SANGALLI, VAGHI, VECCHIARELLI, CALVETTI, BOTTARI, ISGRÒ, SISTO, GIORDANO, ALLEGRI, MAZZOLA, BELCI (418); MACCHIAVELLI, LEZZI, FERRI Mario, SERVADEI, TOCCO, GUERRINI, MUSOTTO, CASCIO, DI VAGNO, CALDORO, COLUCCI, MORO Dino, LENOCI, GIOVANARDI, STRAZZI e SPINELLI (440)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 gennaio 1973

Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I GESTIONE MARITTIMI

Art. 1.

(Misura della pensione).

L'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è sostituito dal seguente:

« La misura della pensione complessiva è pari a tanti trentesimi del 74 per cento della retribuzione pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile fino al massimo di trenta, considerando come anno intero la frazione di anno uguale o superiore a 6 mesi.

Ai fini suddetti la retribuzione pensionabile si intende pari a 360 volte la media delle retribuzioni tabellari giornaliere — vigenti alla data di decorrenza della pensione — relative alle qualifiche rivestite dall'iscritto durante gli ultimi dieci anni di navigazione o di imbarco — o nel minor periodo complessivo che l'iscritto può far valere ai fini del conseguimento della pensione ed al genere della nave e della navigazione.

La determinazione delle medie anzidette è eseguita attribuendo a ciascuna retribuzione tabellare giornaliera un peso pari alla corrispondente durata della navigazione.

Nella determinazione della retribuzione per il calcolo della pensione non sono considerati i periodi di servizio militare compiuti, sia in navigazione sia a terra, per obbligo di leva e per richiamo alle armi, se non siano coperti da effettiva contribuzione.

L'importo della pensione è integrato fino a raggiungere l'ammontare dei trattamenti minimi stabiliti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ed è maggiorato, per i figli ed il coniuge del pensionato, nella misura ed alle condizioni previste dall'assicurazione medesima.

Tale maggiorazione è a carico dell'assicurazione obbligatoria allorquando competa al

marittimo un trattamento di pensione a carico dell'assicurazione stessa che comporti la concessione delle quote di maggiorazione per i familiari a carico.

L'importo della pensione, al netto delle maggiorazioni per familiare a carico, non può essere inferiore al trattamento che sarebbe spettato applicando le norme e le tabelle di competenze medie vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, aumentato del 20 per cento.

La pensione dell'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, non può essere inferiore ai 15/30 del 74 per cento della retribuzione pensionabile di cui al secondo comma, se la liquidazione avvenga a seguito di infortunio occorso mentre era imbarcato o per causa di servizio o di malattia contratta per causa di servizio mentre era imbarcato, secondo quanto previsto dall'articolo 15, lettera d) della presente legge.

La pensione annua complessiva determinata a norma del presente articolo comprende la quota di pensione dovuta a carico della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in corrispondenza dei periodi di navigazione riconosciuti utili per la pensione complessiva.

Qualora la pensione calcolata a norma del presente articolo risulti di importo inferiore all'ammontare della quota di pensione dell'assicurazione obbligatoria indicata al comma precedente, entrambe al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, spetta all'iscritto un trattamento pari alla quota predetta.

La pensione annua complessiva, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, è ripartita in tredici rate mensili.

La tredicesima mensilità è corrisposta con i criteri previsti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con effetto dal 1º gennaio 1970, alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1969, con esclusione di quelle liquidate ai superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1º dicembre 1969 o di titolare di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1º gennaio 1970 ».

Le pensioni in atto alla data dell'entrata in vigore della presente legge che siano state assoggettate a riduzione per effetto della disposizione contenuta nell'articolo 13, settimo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, sostituito dal presente articolo, sono ripristinate nel loro effettivo ammontare con decorrenza dalla data predetta.

Art. 2.

(Variazione della percentuale di calcolo per la pensione marittima).

A decorrere dal 1º gennaio 1976, la percentuale prevista dall'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è elevata all'80 per cento ed essa si applica alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1975, con esclusione di quelle liquidate a superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1º dicembre 1975 o di titolare di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1º gennaio 1976.

Art. 3.

(Trattamento per i pensionati marittimi che si rioccupino a terra alle dipendenze di terzi o che riprendano la navigazione).

Per i titolari di pensione a carico della Gestione marittimi che si rioccupino a terra alle dipendenze di terzi con obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o a forme sostitutive o integrative della medesima, la pensione complessiva è ridotta, per tutto il periodo di rioccupazione, nella misura e con le modalità previste dalle norme dell'assicurazione citata.

La liquidazione della pensione ai sensi della vigente legge comporta il definitivo annullamento del libretto di navigazione.

Ove, per particolari necessità, l'autorità marittima autorizzi il reimbarco di persone che abbiano liquidata la pensione ai sensi della presente legge su navi soggette all'obbligo di contribuzione alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, il pagamento del trattamento complessivo di pensione è sospeso sino a che il marittimo

non ne richieda il ripristino con apposita domanda. Il trattamento di pensione è ripristinato, a seguito della domanda, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della data di cessazione definitiva della navigazione e la pensione è riliquidata, ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, nel testo modificato dall'articolo 1 della presente legge, sulla base delle tabelle di retribuzioni vigenti a detta data, se il trattamento risulti più favorevole per l'iscritto, a condizione che la navigazione effettuata successivamente alla liquidazione della pensione abbia una durata complessiva non inferiore ad un anno.

In caso contrario, concorrendo le indicate condizioni, il trattamento di pensione già liquidato sarà ripristinato con la decorrenza citata, maggiorato di un trentesimo per ogni anno intero di navigazione effettuato dopo il pensionamento, fermo restando il limite massimo stabilito dall'articolo 13 della legge sopra richiamata.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano alla quota di pensione che la Gestione marittimi corrisponde al Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato, ai sensi dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1967, n. 658.

L'articolo 19 della legge 27 luglio 1967, n. 658 è abrogato.

Art. 4.

(Maggiorazione della pensione per differimento).

L'articolo 14 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è abrogato.

Fermo restando il limite massimo della pensione al 74 per cento ovvero all'80 per cento della retribuzione pensionabile in conformità di quanto disposto dagli articoli 1 e 2 della presente legge, per i marittimi che presentino domanda per la pensione di cui ai punti a) e b) dell'articolo 15 della legge 27 luglio 1967, n. 658, dopo la data di acquisizione del relativo diritto, gli anni interi di effettiva navigazione con contribuzione alla Gestione marittimi, compiuti posteriormente a tale data, sono computati fino ad un massi-

mo di 5 anni, per una entità doppia della loro durata, ai soli fini della determinazione degli anni di servizio utili a pensione.

Art. 5.

(Pensione di anzianità).

All'articolo 15, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, è aggiunto il seguente alinea:

«e) le persone di qualsiasi età che possano far valere almeno 30 anni di contribuzione, ivi compresa la contribuzione figurativa per periodi di navigazione militare e mercantile e di servizio militare riconosciuti utili ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, e degli articoli 9, 10 e 11 della presente legge.

Il requisito di contribuzione di cui al precedente comma s'intende anche raggiunto allorchè l'iscritto possa far valere almeno 25 anni di navigazione con contribuzione alla Cassa, ai sensi dell'articolo 16 della presente legge.

La pensione di cui al presente articolo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, è calcolata secondo le norme vigenti a tale data, è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia e non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro dipendente.

Per quanto non previsto dai precedenti commi si applicano le disposizioni vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria ».

Art. 6.

(Aliquota contributiva).

A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto alla Gestione marittimi è stabilito nella misura del 7,50 per cento della retribuzione di cui all'articolo 5 della legge 27 luglio 1967, n. 658, ed è posto, per il 6 per cento, a carico

dell'armatore, e, per l'1,50 per cento, a carico del marittimo.

Qualsiasi successiva variazione dell'aliquota contributiva, disposta ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, e della presente legge, sarà ripartita, fra l'armatore ed il marittimo, secondo gli stessi criteri previsti per la ripartizione del contributo dovuto al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 7.

(Variazioni delle tabelle retributive).

La tabella delle retribuzioni da prendersi a base per la determinazione dei contributi e delle prestazioni degli iscritti alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara sarà variata, ogni biennio, in relazione ai mutamenti intervenuti nella situazione retributiva del settore, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

Le tabelle di cui al comma precedente avranno effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di variazione.

Sino a quando non siano stati emanati i relativi decreti di modifica, si applica la tabella delle retribuzioni già in vigore, agli effetti del calcolo dei contributi e della determinazione della misura della pensione, salvo quanto disposto dal successivo articolo 15, decimo comma, della presente legge.

L'articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è abrogato.

Art. 8.

(Iscrizione alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 1287 del codice della navigazione).

I marittimi di prima e seconda categoria, imbarcati sulle navi definite minori dall'arti-

colo 136 del codice della navigazione, munite di licenza ed aventi le caratteristiche indicate dall'articolo 1287 dello stesso codice, possono chiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, il riscatto presso la Gestione marittimi dei periodi di navigazione effettuati su dette navi anteriormente alla data citata, purchè coperti da assicurazione generale obbligatoria.

Il riscatto è subordinato alla presentazione di apposita domanda corredata dalla copia del foglio matricolare attestante i periodi di servizio prestati di cui si chiede il riconoscimento.

La somma da versare è ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili, al 7,50 per cento, se anteriori al 1º settembre 1967, e all'1,50 per cento, se posteriori al 31 agosto 1967, della retribuzione di cui alla tabella allegata alla presente legge, corrispondente alla qualifica rivestita, al genere della nave e della navigazione, riferibili al marittimo alla data della presentazione della domanda, ed il versamento deve essere effettuato, a pena di decadenza dalla facoltà di riscatto, entro sei mesi dalla data in cui la Cassa nazionale per la previdenza marinara ne ha comunicato l'importo all'interessato.

L'avvenuto riscatto dei periodi di navigazione di cui al primo comma del presente articolo determina l'iscrizione obbligatoria degli interessati alla Gestione marittimi, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli altri marittimi di prima e seconda categoria che non possano far valere periodi di navigazione riscattati ai sensi del presente articolo e che risultino imbarcati sulle navi indicate dal primo comma alla data di entrata in vigore della presente legge o che si imbarchino successiwamente a tale data, sono iscritti obbligatoriamente alla Gestione marinara con decorrenza dalla data indicata ovvero da quella dell'imbarco.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della

presente legge, saranno stabilite le norme di esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 9.

(Riapertura del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 54 della legge 27 luglio 1967, n. 658).

Il termine per l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 54, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, è riaperto per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La decorrenza della prestazione è fissata a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello della data di presentazione della relativa domanda, purchè le condizioni previste ai punti 1) e 2) dell'articolo 54 sussistessero alla data del decesso del dante causa e quelle indicate nei punti 3) e 4) sussistano alla data di presentazione della domanda.

Coloro che abbiano presentato domanda ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 luglio 1967, n. 658, successivamente al 31 agosto 1968 e non oltre la data di entrata in vigore della presente legge, possono, entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo, chiedere il riesame della domanda stessa.

La relativa prestazione decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, semprechè alla data stessa risultino accertate le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 10.

(Riapertura del termine per il riscatto della navigazione effettuata su navi straniere).

I marittimi italiani che abbiano effettuato periodi di navigazione su navi battenti bandiera straniera, in epoca anteriore di almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere il riscatto di tali periodi, purchè la relativa domanda sia presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla stessa data.

Si applicano in materia le disposizioni contenute negli articoli 37 e 38 della legge 27

luglio 1967, n. 658, fatta eccezione per quanto modificato dal precedente comma.

Art. 11.

(Tabella delle retribuzioni valevoli ai fini del calcolo dei contributi e delle pensioni per gli iscritti alla Gestione marittimi).

A decorrere dal 1º gennaio 1971, la tabella GM 2, annessa alla legge 27 luglio 1967, numero 658, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Dal 1º gennaio 1971 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge la tabella si applica ai soli fini della riliquidazione delle pensioni dirette aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1970 e delle pensioni liquidate in favore di superstiti di assicurato deceduto posteriormente al 30 novembre 1970 o di titolare di pensione aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1970.

Art. 12.

(Riscossione dei contributi).

L'articolo 21 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, è sostituito dal seguente:

« Tutti i crediti e i proventi della Cassa nazionale per la previdenza marinara — meno quelli derivanti da censi, mutui e altre simili fonti — saranno riscossi, in caso di mancato pagamento, dopo un mese dalla emissione del relativo ordine da parte della Cassa stessa, con i mezzi, i privilegi e la procedura vigenti per le imposte dirette.

A tale scopo i ruoli dei contribuenti morosi saranno compilati dal Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori in carica delle imposte dirette per la meccanizzazione dei ruoli, sulla base degli elementi forniti dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara, trasmessi all'Intendenza di finanza della rispettiva provincia, perchè siano resi esecutivi e consegnati agli esattori.

Tali ruoli saranno posti in riscossione in unica soluzione alla scadenza più prossima,

purchè tra la notifica della cartella e la scadenza stessa decorrano almeno 20 giorni.

I versamenti saranno eseguiti dagli esattori, al netto degli aggi, con l'obbligo del non riscosso come riscosso, alla suddetta Cassa di previdenza marinara ».

Art. 13.

(Classificazione dei porti ai fini di previdenza marinara per i piloti).

Il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è autorizzato ad apportare, stabilendone la decorrenza, variazioni ed aggiunte ai vari gruppi dei porti ove è istituito il servizio di pilotaggio ai sensi dell'articolo 86 del codice della navigazione, contemplati al punto P) della tabella allegata alla legge 27 luglio 1967, n. 658, ai fini della determinazione delle retribuzioni valevoli per il calcolo dei contributi e delle pensioni di previdenza marinara per i piloti.

Art. 14.

(Contributo dello Stato a favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo).

Il contributo straordinario a carico dello Stato di lire 10.000 milioni, previsto, per il periodo 1967-1972, in favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo, dall'articolo 22, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, modificato dall'articolo 19 della legge 28 marzo 1968, n. 479, è concesso alla Cassa nazionale per la previdenza marinara anche per il successivo quinquennio 1973-77 ed è corrisposto, in ragione di lire 2.000 milioni, per ciascuno degli anni compresi nell'indicato periodo.

L'aliquota contributiva da applicarsi per la categoria di cui al precedente comma e per le gestioni assicurative interessate sarà determinata, tenuto conto del concorso statale citato, con la forma e le modalità di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658.

All'onere di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1973, derivante allo Stato dall'ap-

plicazione del primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le opportune variazioni di bilancio.

Art. 15.

(Adeguamento delle pensioni a carico della Gestione marittimi).

A decorrere dal 1º gennaio 1970, l'importo complessivo annuo — al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico e delle quote di integrazione al trattamento minimo — delle pensioni di cui all'articolo 46 della legge 27 luglio 1967, n. 658, in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, liquidate dalla Gestione marittimi sulla base della tabella GM 1 allegata alla legge citata, è aumentato del 6,20 per cento.

A decorrere dal 1º gennaio 1970, l'importo complessivo annuo — al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico e delle quote di integrazione al trattamento minimo — delle pensioni liquidate dalla Gestione marittimi, sulla base della tabella GM 2 allegata alla legge 27 luglio 1967, n. 658, con decorrenza entro il 31 dicembre 1969 — ivi comprese le pensioni liquidate ai superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 30 novembre 1969 o di titolare di pensione avente decorrenza entro il 31 dicembre 1969 — ed in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è aumentato del 4,10 per cento.

A decorrere dal 1º gennaio 1971, l'importo complessivo annuo — al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico e delle quote di integrazione al trattamento minimo — delle pensioni liquidate dalla Gestione marittimi con decorrenza entro il 31 dicembre 1969 — ivi comprese le pensioni liquidate ai superstiti di assicurato deceduto prima del 30 novembre 1969 o di titolare di pensione avente decorrenza entro il 31 dicem-

bre 1969 — in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è aumentato del 4,80 per cento.

A decorrere dal 1º gennaio 1972, l'importo complessivo annuo — al netto delle quote di maggiorazione e di integrazione di cui ai precedenti commi — delle pensioni liquidate dalla Gestione marittimi, con decorrenza entro il 31 dicembre 1970 — ivi comprese le pensioni liquidate ai superstiti di assicurato deceduto entro il 30 novembre 1970 o di titolare di pensione avente decorrenza entro il 31 dicembre 1970 — in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è aumentato del 4,70 per cento.

A decorrere dal 1º gennaio 1973, l'importo complessivo annuo — determinato al netto delle quote di cui al precedente comma — delle pensioni liquidate dalla Gestione marittimi con decorrenza entro il 31 dicembre 1972 — ivi comprese le pensioni liquidate ai superstiti di assicurato deceduto entro il 30 novembre 1972 o di titolare di pensione avente decorrenza entro il 31 dicembre 1972 — in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è aumentato del 5,50 per cento.

Con effetto dalla stessa data del 1º gennaio 1973, le retribuzioni contenute nella tabella allegata alla presente legge sono aumentate del 5,50 per cento con arrotondamento a 1.000.

Dall'anno 1974, il trattamento complessivo delle pensioni liquidate dalla Gestione marittimi, in atto al 1º gennaio successivo all'anno terminale del periodo preso a base per l'adeguamento delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, è variato, con effetto dal 1º gennaio medesimo, con decreto dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, applicando le norme vigenti nella citata assicurazione nonchè il coefficiente di adeguamento stabilito per la stessa assicurazione.

Agli effetti dell'applicazione del precedente comma, per le pensioni marittime liquidate

con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1972, si adotta, come anno di decorrenza, l'anno iniziale del periodo di validità della tabella in base alla quale le pensioni stesse sono liquidate.

Le pensioni richiamate nell'articolo 2 della presente legge si considerano, agli effetti dell'applicazione del settimo comma del presente articolo, come aventi decorrenza compresa nell'anno 1976, per tutto il periodo di validità delle tabelle vigenti al 1º gennaio dell'anno medesimo. Per le pensioni liquidate successivamente si adotta, come anno di decorrenza, l'anno iniziale del periodo di validità delle tabelle in base alle quali le pensioni stesse sono liquidate.

Nei periodi compresi tra la data di decorrenza dell'adeguamento di cui al precedente comma e la data di decorrenza delle modifiche delle tabelle retributive valevoli per il calcolo dei contributi e delle pensioni marittime, disposte ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, le tabelle stesse sono adeguate, in misura corrispondente al coefficiente di cui al settimo comma del presente articolo, con arrotondamento a 1.000, dalla medesima data e con lo stesso decreto. Le variazioni sono assorbite e sostituite da quelle conseguenti alle modifiche delle tabelle medesime disposte ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, con effetto dalla data di entrata in vigore delle nuove tabelle.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle pensioni liquidate a totale carico della Gestione marittimi in favore delle particolari categorie di lavoratori previste nel titolo primo, capo settimo, della legge 27 luglio 1967, n. 658.

I miglioramenti da apportarsi alle pensioni ai sensi del presente articolo assorbono le quote di maggiorazione per carichi familiari già corrisposte ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari spettanti al pensionato ai sensi dell'articolo 46, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.

j

TITOLO II GESTIONE SPECIALE

Art. 16.

(Retribuzione pensionabile)

L'articolo 66 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è sostituito dal seguente:

« Le retribuzioni da prendere a base per la formazione della media di cui al successivo articolo 67 sono quelle in atto alla data di cessazione del rapporto di lavoro del pensionando, per gli iscritti aventi grado ed anzianità di servizio pari a quelli acquisiti dal pensionando medesimo, nel triennio indicato nel citato articolo, e sono definite dai commi seguenti.

Per il personale amministrativo:

- a) stipendio e complemento stipendio ed aumenti periodici per anzianità, indennità di contingenza, indennità di grado, indennità sostitutiva della mensa, indennità sostitutiva compensi lavoro straordinario per i funzionari, soprassoldo autisti e motoscafisti, eventuali assegni ad personam purchè derivanti da accordi nazionali o aziendali;
- b) tredicesima mensilità e mensilità aggiuntive, ivi comprese le interessenze.

Per il personale di stato maggiore navigante:

- a) paga e complemento paga ed aumenti periodici per anzianità, indennità di grado, indennità di contingenza, panatica convenzionale, eventuali assegni ad personam purchè derivanti da accordi nazionali o aziendali;
- b) tredicesima mensilità e mensilità aggiuntive, ivi comprese le interessenze.

Gli altri elementi della retribuzione non compresi nelle lettere *a*) e *b*) del secondo e terzo comma del presente articolo, assoggettati a contribuzione, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sono computati nella retribuzione pensionabile

nella misura del 40 per cento dell'importo complessivo effettivamente percepito dall'iscritto negli ultimi 36 mesi di servizio, sino alla concorrenza del limite retributivo massimo previsto dalle vigenti norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ».

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto per le pensioni dirette aventi decorrenza successiva alla data del 31 dicembre 1972 e per le pensioni in favore di superstiti di assicurato deceduto successivamente alla data del 30 novembre 1972.

Art. 17.

(Misura della pensione)

L'articolo 67 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è sostituito dal seguente:

« La misura annua della pensione è stabilita in tanti quarantesimi dell'80 per cento della media annua delle retribuzioni previste dal precedente articolo 66, riferibile all'iscritto alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in relazione al grado ed all'anzianità a questi attribuiti nell'ultimo triennio di servizio, per quanti sono gli anni di iscrizione alla Gestione speciale.

Per il conseguimento del diritto a pensione e per la misura di questa, la frazione di anno pari o superiore a 6 mesi si computa come anno intero, ma si trascura se inferiore a 6 mesi.

L'importo della pensione è maggiorato, per i figli ed il coniuge del pensionato, nella misura ed alle condizioni previste dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Tale maggiorazione è a carico dell'assicurazione citata, allorchè competa all'iscritto un trattamento di pensione a carico di detta assicurazione che preveda la concessione della maggiorazione per i familiari.

La pensione annua complessiva determinata a norma del presente articolo comprende la quota di pensione dovuta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi riconosciuti utili per la pensione complessiva.

Qualora la pensione calcolata a norma del presente articolo, al netto delle maggiorazioni per familiari a carico, risulti di importo inferiore all'ammontare della quota di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria indicata al comma precedente, pure al netto delle maggiorazioni stesse, spetta all'iscritto una pensione di importo pari alla quota predetta.

La pensione annua complessiva, al netto delle quote di maggiorazioni per familiari a carico, è ripartita in tredici rate mensili.

La tredicesima mensilità è corrisposta con i criteri previsti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Per i dirigenti iscritti alla Gestione speciale, ai sensi dell'articolo 58 della presente legge, l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali subentra nei diritti del dirigente e dei suoi superstiti verso la Gestione speciale, in relazione alle contribuzioni versate a favore dell'iscritto per tutto il periodo di iscrizione alla Gestione medesima.

Ove alla data della definitiva cessazione del servizio il dirigente non possa far valere i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione secondo le norme sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali, non si fa luogo all'applicazione del precedente comma ed il trattamento spettante al dirigente ed ai suoi superstiti è corrisposto dalla Gestione speciale direttamente agli aventi diritto.

La pensione riferita all'intero periodo di iscrizione che ha dato luogo alla liquidazione della pensione a carico della Gestione speciale è corrisposta dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali unitamente alla pensione dovuta ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 967, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base delle contribuzioni di competenza dell'Istituto stesso, di cui alla parte finale dell'ultimo comma dell'articolo 61 della presente legge ».

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle pensioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

(Trasferimento all'assicurazione generale obbligatoria delle pensioni liquidate agli ex appartenenti al personale di Stato maggiore navigante ed ai loro superstiti)

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni di cui all'articolo 76 della legge 27 luglio 1967, n. 658, esistenti alla stessa data, sono assunte, come supplementi, in carico dalla assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decretolegge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le pensioni di cui al precedente comma sono maggiorate, a decorrere dal 1º gennaio 1970:

del 6,20 per cento, se aventi decorrenza anteriore al 1º gennaio 1967, ivi comprese quelle, con decorrenza posteriore, derivanti da morte di assicurato avvenuta anteriormente alla data citata;

del 4,10 per cento, se aventi decorrenza compresa fra la data del 1º gennaio 1967 e la data del 31 agosto 1967 o posteriore, purchè in tal caso derivanti da morte di assicurato avvenuta anteriormente al 1º settembre 1967.

Per la concessione delle maggiorazioni previste nel precedente comma, è fatto riferimento, per le pensioni di riversibilità, alla data di decorrenza della pensione liquidata all'iscritto.

Dal 1º gennaio 1971 si applicano ai supplementi di cui al presente articolo le norme migliorative già previste per gli analoghi trattamenti dell'assicurazione generale obbligatoria, con onere a carico dell'assicurazione medesima, nonchè quelle riguardanti gli stessi trattamenti che saranno emanate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni di cui al presente articolo, prima di essere trasferite all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono ulteriormente aumentate di una quota otte-

nuta, applicando al 15 per cento dei contributi accreditati nella posizione costituita, a favore dell'iscritto, presso la Gestione speciale, l'aliquota prevista dal secondo comma dell'articolo 78 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 77 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è abrogato.

Art. 19.

(Aliquota del contributo dovuto alla Gestione speciale a carico delle aziende per la copertura dell'onere relativo alle rendite di cui all'articolo 76 della legge 27 luglio 1967, n. 658).

Il contributo di cui all'articolo 62, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, dovuto alla Gestione speciale è stabilito nella misura del 9,65 per cento della retribuzione di cui all'articolo 61 della legge citata ed è posto, per il 7,45 per cento, a carico delle aziende, e per il 2,20 per cento, a carico dell'iscritto.

Il valore di copertura degli oneri di cui ai commi primo, secondo, quarto e quinto del precedente articolo 18, da evidenziare tra le passività della Gestione speciale come debito nei confronti del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è ammortizzato, al tasso di interesse del 4,50 per cento, fino a completa estinzione, mediante rate annuali pari ad un contributo suppletivo a carico delle società e degli enti di cui all'articolo 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658, commisurato al 5,50 per cento delle retribuzioni di cui all'articolo 61 della citata legge n. 658 e successive modificazioni.

Qualsiasi successiva variazione delle aliquote contributive di cui al primo comma del presente articolo, disposta ai sensi dell'articolo 62, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, sarà ripartita, fra le aziende e gli iscritti, secondo i criteri previsti per la ripartizione del contributo dovuto al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 20.

(Trattenuta per i pensionati che prestino opera dipendente).

Per i titolari di pensione a carico della Gestione speciale che si rioccupino alle altrui dipendenze con obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o a forme sostitutive od integrative della medesima, la pensione complessiva è ridotta, per tutto il periodo di rioccupazione, nella misura e con le modalità previste dalla stessa assicurazione generale obbligatoria.

Art. 21.

(Riconoscimento dei periodi di malattia agli effetti delle prestazioni a carico della Gestione speciale)

All'articolo 65 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sono aggiunti i seguenti commi:

« I periodi di malattia debitamente accertati dalle Casse marittime, trascorsi dagli iscritti, posteriormente al 31 agosto 1967, senza retribuzione ovvero con retribuzione ridotta, sono considerati integralmente utili ai fini del conseguimento del diritto e della misura della pensione di cui al successivo articolo 67, semprechè, durante detti periodi, non risulti operante un rapporto assicurativo diverso da quelli che concorrono alla formazione della citata pensione.

Il beneficio di cui al precedente comma spetta, su domanda, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai titolari di pensione in atto alla data stessa se la domanda è presentata entro un anno da tale data. In caso contrario, il beneficio decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ».

Art. 22.

(Soppressione del massimale retributivo pensionistico della Gestione speciale).

Il massimale previsto dal penultimo comma dell'articolo 66 della legge 27 luglio 1967,

n. 658, è soppresso fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 369.

Le pensioni dirette aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1969 e quelle in favore di superstiti di assicurati deceduti posteriormente al 30 novembre 1969 o di pensionati che abbiano liquidato la pensione successivamente al 31 dicembre 1969, sono riliquidate ai sensi del precedente comma. La disposizione si applica alle pensioni in corso di godimento alla data dell'entrata in vigore della presente legge e i miglioramenti economici decorrono dalla stessa data.

Art. 23.

(Riscatto del servizio prestato anteriormente all'iscrizione alla Gestione speciale).

L'articolo 90 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è abrogato.

Il personale amministrativo e di stato maggiore navigante, iscritto alla Gestione speciale, può chiedere il riconoscimento di tutto il servizio prestato anteriormente alla data di iscrizione alla predetta gestione presso le società contemplate nell'articolo 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658.

La facoltà di cui al precedente comma deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data in cui viene notificato all'interessato il provvedimento di immissione in ruolo organico.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 658, può esercitare la facoltà di cui al presente articolo presentando apposita domanda, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.

La somma da versare per il riscatto è ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili, all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione percepita alla data della presentazione della domanda di riscatto ovvero, se trattasi di pensionato, sulla retribuzione percepita alla data di risoluzione del rapporto di lavoro ed in base all'aliquota dell'8,60 per cento.

Qualora i periodi da riconoscere non siano coperti da contribuzione presso l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, debbono essere versati, in aggiunta alla somma di cui al precedente comma:

- a) per i periodi di servizio anteriori alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 658, i contributi base e di adeguamento della predetta assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, calcolati sulla retribuzione percepita alla data di presentazione della domanda ovvero, se trattasi di pensionato, alla data di cessazione del rapporto di lavoro ed in base alle tabelle ed all'aliquota vigenti al 1º settembre 1967;
- b) per i periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 658, i contributi base e di adeguamento della medesima assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, calcolati con riferimento alla retribuzione di cui alla precedente lettera a) ed alle aliquote vigenti alla data di presentazione della domanda di riscatto.

Per il personale di stato maggiore navigante, la somma da versare è al netto dei contributi versati per i periodi di navigazione effettuati con contribuzione alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara durante i servizi da riconoscere.

Per i predetti periodi di navigazione la Gestione marittimi trasferirà alla Gestione speciale gli importi contributivi di pertinenza di detta gestione, secondo l'aliquota e le retribuzioni di tabella vigenti nelle epoche in cui i periodi stessi sono stati effettuati e in relazione alle qualifiche rivestite dagli interessati nei periodi sopra specificati.

Gli effetti previdenziali del riscatto hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, purchè la somma dovuta sia versata alla Gestione speciale entro e non oltre tre mesi dalla data di richiesta della Cassa nazionale per la previdenza marinara; in caso diverso, gli effetti decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento.

L'iscritto decade dalla facoltà di cui al presente articolo se il pagamento non è effettuato entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammontare del contributo.

Il personale di cui al quarto comma del presente articolo, che abbia presentato domanda di riscatto nel periodo compreso fra il 1º gennaio 1964 e la data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere, entro un anno da tale data, che sia riesaminata la domanda stessa, purchè il riscatto non sia stato già perfezionato con il versamento dell'importo richiesto dalla Cassa.

La somma da versare è ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili, all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione percepita alla data di presentazione della domanda di riscatto, nei limiti del massimale in vigore fino al 1° settembre 1967 per le domande presentate anteriormente a tale data, ed in base all'aliquota dell'8,60 per cento.

Qualora i periodi da riconoscere non siano coperti da contribuzione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, debbono essere versati anche i contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del sesto comma del presente articolo.

Gli effetti previdenziali del riconoscimento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, purchè il contributo dovuto per il riscatto sia versato alla Gestione speciale entro e non oltre tre mesi dalla data in cui all'iscritto ne è comunicato l'importo; in caso diverso, la decorrenza predetta è stabilita dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ne è effettuato il pagamento.

L'iscritto decade dalla facoltà di riscatto se il pagamento non è effettuato entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammontare del contributo.

Art. 24.

(Riconoscimento agli effetti delle prestazioni a carico della Gestione speciale dei periodi di navigazione effettuati con la sola iscrizione alla Gestione marittimi).

L'articolo 80 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è abrogato.

Il personale amministrativo e di stato maggiore navigante, iscritto alla Gestione speciale, può chiedere il riconoscimento, agli effetti del trattamento previsto dall'articolo 67 della legge 27 luglio 1967, n. 658, dei periodi di navigazione compiuti con iscrizione alla sola Gestione marittimi che non siano stati già comunque utilizzati ai fini di pensione.

La facoltà di cui al precedente comma deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data in cui viene notificato all'interessato il provvedimento di assunzione in ruolo organico.

Il periodo da riconoscere presso la Gestione speciale è commisurato al rapporto fra la media delle retribuzioni tabellari sulle quali l'iscritto ha contribuito durante i periodi di navigazione da riconoscere e la retribuzione, percepita alla data di iscrizione alla Gestione speciale, costituita dagli elementi indicati alle lettere *a*) e *b*) del secondo e terzo comma dell'articolo 66 della legge 27 luglio 1967, n. 658, rispettivamente, per il personale amministrativo e di stato maggiore navigante.

La Gestione marittimi trasferisce alla Gestione speciale gli importi contributivi di pertinenza di detta gestione, per i periodi di navigazione di cui al comma precedente, secondo l'aliquota e le retribuzioni di tabella vigenti nelle epoche in cui i periodi stessi sono stati effettuati, in relazione alle qualifiche rivestite dagli interessati nei periodi sopra specificati.

La facoltà prevista dal secondo comma del presente articolo può essere esercitata anche dal personale in servizio alla data del 1º settembre 1967 o assunto in ruolo organico nel periodo compreso fra la predetta data e quella di entrata in vigore della presente legge, inoltrando apposita domanda, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli effetti previdenziali del riconoscimento di cui al quarto comma del presente articolo hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

Il personale che ha escrcitato la facoltà prevista dal secondo e sesto comma del presente articolo può chiedere, altresì, il riscatto del periodo risultante dalla differenza tra

il complesso della navigazione utilizzata per il riconoscimento di cui al precedente quarto comma ed il periodo riconosciuto utile presso la Gestione speciale, presentando la relativa domanda entro i termini stabiliti, rispettivamente, dai commi terzo e sesto del presente articolo.

La somma da versare per tale riscatto è ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili, all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione, percepita alla data di presentazione della domanda di riscatto, costituita dagli elementi di cui alle lettere a) e b) del secondo e terzo comma dell'articolo 66 della legge 27 luglio 1967, n. 658, rispettivamente, per il personale amministrativo e di stato maggiore navigante ovvero, se trattasi di pensionato, dalla analoga retribuzione percepita alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ed in base all'aliquota contributiva dell'8,60 per cento.

Gli effetti previdenziali del riscatto previsto dal precedente comma hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, purchè la somma dovuta per il riscatto stesso sia versata entro tre mesi dalla data della richiesta della Cassa nazionale per la previdenza marinara; in caso diverso, gli effetti decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento.

L'iscritto decade dalla facoltà di riscatto se il pagamento non è effettuato entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammontare del contributo.

Art. 25.

(Riconoscimento presso l'Istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali dei periodi di iscrizione obbligatoria alla Gestione speciale).

I dirigenti, iscritti alla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara, che, avendo maturato cinque anni di anzianità contributiva all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali alla data di entrata in vigore della

presente legge o successivamente, possano far valere periodi di contribuzione alla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara, che non abbiano dato luogo a prestazioni, hanno facoltà di chiedere, all'atto della presentazione della domanda di pensione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, il riconoscimento presso l'Istituto medesimo di tutti i periodi di iscrizione obbligatoria, figurativa e volontaria all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti ed alla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara, precedenti all'ultima contribuzione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, ai fini della determinazione presso l'Istituto medesimo dell'anzianità contributiva e delle corrispondenti prestazioni calcolate sulla retribuzione pensionabile con le stesse percentuali di commisurazione fissate per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per i periodi suddetti di iscrizione con qualifica non dirigenziale, secondo i criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'istituto.

Per i dirigenti di cui all'articolo 59 della legge 27 luglio 1967, n. 658, il riconoscimento presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali dei periodi di contribuzione obbligatoria alla Gestione speciale, precedenti all'assunzione della qualifica di dirigente e che non abbiano dato luogo a prestazioni, è ammesso su domanda da presentarsi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di compimento del requisito del quinquennio di cui al precedente comma.

Trascorso tale termine, la domanda di riconoscimento può essere presentata soltanto all'atto della presentazione della domanda di pensione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

L'accoglimento della domanda da parte dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali comporta il totale annullamento della posizione assicu-

rativa costituita nell'assicurazione generale obbligatoria e nella Gestione speciale, per i periodi oggetto di riconoscimento, ed il rimborso degli eventuali contributi volontari riferentisi a periodi di contribuzione obbligatoria all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

Il trasferimento di cui al primo comma del presente articolo può essere chiesto anche per i periodi di iscrizione con qualifica dirigenziale, per i quali è ammesso, agli effetti della determinazione della retribuzione media e nei limiti del massimale INPDAI, ai fini delle corrispondenti prestazioni INPDAI, il cumulo dei contributi trasferiti con quelli esistenti, per lo stesso periodo, presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, nel caso in cui la contribuzione sia affluita all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti contestualmente a quella INPDAI per i periodi di lavoro con qualifica dirigenziale, per i quali era prevista la contribuzione alla Gestione speciale, all'assicurazione generale obbligatoria e all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

Agli effetti del riconoscimento di cui ai precedenti commi, i contributi base rivalutati nella misura stabilita dall'articolo 4 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, quelli a percentuale, relativi ai periodi di assicurazione obbligatoria e volontaria di cui ai precedenti commi ed ai periodi coperti da contribuzione per disoccupazione o per tubercolosi, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono trasferiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, con la maggiorazione degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo. Devono, altresì, essere trasferite all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali le somme versate all'Istituto nazionale della previdenza sociale per i riscatti di periodi contributivi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i su-

perstiti, maggiorate degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo dalla data di versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale a quella di trasferimento.

Art. 26.

(Determinazione delle annualità di ammortamento del disavanzo della Gestione speciale per gli anni dal 1971 al 1973).

Le annualità di ammortamento del disavanzo della Gestione speciale, di cui al secondo comma dell'articolo 64 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sono fissate, in deroga a quanto in precedenza previsto, per il quinto, sesto e settimo anno, nell'importo di lire 570 milioni ciascuna.

Resta ferma la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo citato per l'ammortamento del debito residuo.

Art. 27.

(Adeguamento delle pensioni a carico della Gestione speciale).

A decorrere dal 1º gennaio 1970, l'importo annuo complessivo — al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico e delle quote di integrazione al trattamento minimo — delle pensioni liquidate dalla Gestione speciale in favore del personale amministrativo e del personale di Stato maggiore navigante dipendente dalle società di cui all'articolo 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658, ed in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è maggiorato, in relazione all'epoca di decorrenza della pensione liquidata all'iscritto o al superstite di assicurato, secondo le aliquote riportate nel seguente prospetto:

Aliquota percentuale di maggiorazione

DECORRENZA PENSIONE

fra il 1º febbraio 1965 ed il

31 gennaio 1967 6,20 per cento fra il 1° febbraio 1967 ed il

31 gennaio 1968 4,10 per cento fra il 1° febbraio 1968 ed il

31 gennaio 1969 . . . 2,80 per cento

L'importo complessivo annuo — al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico e delle quote di integrazione al trattamento minimo — delle pensioni liquidate all'iscritto o al superstite di assicurato della Gestione speciale con decorrenza entro il 31 gennaio 1970, in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è maggiorato del 4,80 per cento, a decorrere dal 1º gennaio 1971.

L'importo complessivo annuo — determinato al netto delle quote di maggiorazione e di integrazione di cui al precedente comma — delle pensioni liquidate dalla Gestione speciale all'iscritto o al superstite di assicurato, con decorrenza entro il 31 gennaio 1971, in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è maggiorato del 4,70 per cento, a decorrere dal 1º gennaio 1972.

L'importo complessivo annuo — al netto delle quote di maggiorazione e di integrazione di cui al precedente comma — delle pensioni liquidate dalla Gestione speciale all'iscritto o al superstite di assicurato con decorrenza entro il 31 gennaio 1972, in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge — è maggiorato del 5,50 per cento, a decorrere dal 1º gennaio 1973.

Dal 1º gennaio 1974, il trattamento complessivo delle pensioni liquidate dalla Gestione speciale, in godimento al 1º gennaio successivo all'anno terminale del periodo preso a base per l'adeguamento delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, è variato, con effetto dal 1º gennaio medesimo, applicando le norme vigenti nella citata assicurazione nonchè il coefficiente di adeguamento delle pensioni per la stessa assicurazione stabilito.

Le pensioni della Gestione speciale, aventi decorrenza 1º gennaio di ogni anno, sono adeguate, ai fini dell'applicazione del precedente comma, con le stesse norme previste per le pensioni aventi decorrenza nell'anno precedente.

Agli effetti delle rivalutazioni delle pensioni della Gestione speciale, disposte dal presente articolo, è fatto riferimento, per le pensioni di riversibilità, alla data di decorrenza della pensione liquidata all'iscritto.

I miglioramenti da apportarsi alle pensioni ai sensi del presente articolo assorbono le quote di maggiorazione per carichi familiari già corrisposte ai sensi dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1967, n. 658, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari spettanti al pensionato ai sensi dell'articolo 46, primo comma, della legge 30 aprile 1969, numero 153.

Il presente articolo non si applica nei confronti dei titolari di pensione di cui al precedente articolo 18 della presente legge.

TITOLO III NORME GENERALI

Art. 28.

(Concessione di un'indennità una tantum).

Ai titolari di pensioni dirette e di riversibilità a carico della Gestione marittimi della Cassa nazionale di previdenza marinara liquidate con decorrenza anteriore al 1º gennaio 1970 e di quelle assunte in carico dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ai sensi dell'articolo 50 della legge 27 luglio 1967, n. 658, in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è corrisposta, a carico della Cassa nazionale di previdenza marinara, una indennità una tantum di lire 40 mila, per le pensioni dirette, e di lire 30 mila per le pensioni di riversibilità.

Art. 29.

(Riapertura del termine di cui al punto b) dell'articolo 98 della legge 27 luglio 1967, n. 658).

Il termine di cui al punto *b*), dell'articolo 98 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è riaperto, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, per la durata di due anni.

La decorrenza della pensione è fissata a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello della data di presentazione della relativa domanda.

Art. 30.

(Abrogazione dell'articolo 92 della legge 27 luglio 1967, n. 658).

L'articolo 92 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è abrogato.

Art. 31.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA

delle retribuzioni medie mensili per la determinazione dei contributi e delle pensioni degli iscritti alla Gestione marittimi della Cassa Nazionale per la previdenza marinara.

A-1) Piroscafi e motonavi da passeggeri superiori alle 50 tonnellate di stazza lorda; piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda superiore a 3.000 tonnellate; aliscafi di qualsiasi tonnellaggio; piroscafi e motonavi da carico e da passeggeri di qualsiasi tonnellaggio adibiti ai servizi delle Società di preminente interesse nazionale e delle Società sovvenzionate minori (note 1 e 2):

STATO MAGGIORE	Retribuzioni medie mensili (in lire)
Comandante	400.000
Capo Macchinista, Direttore di macchina, Capo Commissario, Capo Servizio, Comandante in 2ª, Direttore di Macchina in 2ª, Direttore Sanitario, Medico unico	395.000
1º Ufficiale di coperta e di macchina, 1º Ufficiale Commissario, Medico in sottordine, Cappellano	290.000
2º Ufficiale di coperta e di macchina, 2º Ufficiale Commissario	250.000
3º Ufficiale di coperta e di macchina, 3º Ufficiale Commissario	230.000
Allievo Ufficiale di coperta, Allievo Ufficiale di macchina, Allievo Ufficiale Commissario	175.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo A)	290.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo A)	260.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con oltre 5 anni di navigazione e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo B)	250.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima e seconda classe fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo C)	230.000

Giovanotto.

Mozzo, piccolo.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

EOUIPAGGIO

Retribuzioni medie mensili (in lire)

135.000

100.000

Nostromo, Capo fuochista, Primo cuoco (sulle navi in cui è imbarcato più di un cuoco), cuoco unico, elettricista, operaio meccanico, carpentiere, ottonaio, operaio frigoriferista, maestro di casa, capitano di armi, cambusiere, primo infermiere, primo cameriere (sulle navi con più di un cameriere), primo panettiere e panettiere unico, primo dispensiere di equipaggio, pennese e magazziniere (sulle navi da passeggeri), motorista navale e meccanico navale, assistente d'ufficio, dispensiere di equipaggio, tankista, orchestrale, tipografo, capo alloggio, capo pasticciere, primo guardarobiere, primo infermiere-ostetrica, operatore cinematografico, trattorista, carropontista 200.000 Marinaio, carbonaio, fuochista, cuoco in sottordine, cameriere, panettiere e ogni altra qualifica equiparabile non specifi-170.000 cata

Nota 1.

- (a) Il macchinista addetto ai servizi elettrici di bordo contribuisce in base all'effettivo grado di macchinista con il quale viene imbarcato.
- (b) Per gli ufficiali radiotelegrafisti le Autorità marittime o consolari dovranno indicare sui ruoli d'equipaggio e sui titoli matricolari le seguenti dizioni:
- « ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di prima classe con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti in possesso di tale brevetto;
- « ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di prima classe con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di tale brevetto;
- « ufficiale radiotelegrafista di gruppo B », per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di prima classe con oltre 5 anni di navigazione e tino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista;
- « ufficiale radiotelegrafista di gruppo C », per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di prima e seconda classe fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista.
- (c) Per i meccanici navali e per i motoristi navali quando imbarcano da utticiali dovranno essere indicate le denominazioni di « capo macchinista » o di « primo, secondo e terzo ufficiale di macchina », in relazione alle effettive mansioni svolte a bordo.

Nota 2.

La tabella A-1) si applica anche per le navi da carico di stazza lorda inferiore a 3.000 tonnellate, limitatamente, però, ai periodi durante i quali le navi stesse applicano il contratto di lavoro 21 gennaio 1970 e successive modificazioni.

A-2) Piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda fra le 1.601 e le 3.000 tonnellate (Note 1 e 2):

STATO MAGGIORE	Retri- buzioni medie mensili (in lire)
Comandante	390.000
Direttore di macchina, capo macchinista	385.000
Primo ufficiale di coperta e di macchina	280.000
Secondo ufficiale di coperta e di macchina	240.000
Terzo ufficiale di coperta e di macchina	225.000
Allievo ufficiale di coperta e di macchina	165.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe, con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo A)	280.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con 15 anni o più di navigazione radiotelegrafista (gruppo A)	255.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con oltre 5 anni e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo B) .	240.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima e seconda classe, fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo C)	225.000

EQUIPAGGIO

Nostromo, capo fuochista, cu	ioco	, ele	ettri	cist	a, o	pera	aio r	neco	са-	
nico, carpentiere, operai	o fri	igor	iferi	sta,	can	nbu	siere	e, pe	en-	
nese, motorista navale e	med	can	ico	nava	ale,	tanl	kista	ı, tr	at-	
torista, carropontista	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	195.000

	Retribuzioni medie mensili (in lire)
Marinaio, carbonaio, fuochista, cuoco in sottordine, cameriere ed ogni altra qualifica equiparabile non specificata	160.000
Giovanotto	130.000
Mozzo	105.000

Nota 1.

- (a) Il macchinista addetto ai servizi elettrici di bordo contribuisce in base all'effettivo grado di macchinista con il quale viene imbarcato.
- (b) Per gli ufficiali radiotelegrafisti le Autorità marittime o consolari dovranno indicare sui ruoli di equipaggio e sui titoli matricolari le seguenti dizioni:
- « ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di prima classe con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti in possesso di tale brevetto;
- « ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di prima classe con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti in possesso di tale brevetto;
- « ufficiale radiotelegrafista di gruppo B», per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di prima classe con oltre 5 anni di navigazione e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista;
- « ufficiale radiotelegrafista di gruppo C » per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di prima e seconda classe fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista.
- (c) Per i meccanici navali e per i motoristi navali quando imbarcano da ufficiali dovranno essere indicate le denominazioni di «capo macchinista» o di «primo, secondo e terzo ufficiale di macchina», in relazione alle effettive mansioni svolte a bordo.

Nota 2.

La tabella A-1 si applica anche per le navi da carico di stazza lorda inferiore a 3.000 tonnellate, limitatamente, però, ai periodi durante i quali le navi stesse applicano il contratto di lavoro 21 gennaio 1970 e successive modificazioni.

A-3) Piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda superiore a 500 e fino a 1.600 tonnellate (Note 1 e 2):

STATO MAGGIORE	Retribuzioni medie mensili (in lire)
Comandante	380.000
Direttore di macchina, Capo macchinista	375.000
Primo ufficiale di coperta e di macchina	270.000
Secondo ufficiale di coperta e di macchina	230.000
Terzo ufficiale di coperta e di macchina	220.000
Allievo ufficiale di coperta e di macchina	155.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe, con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo A)	270.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe, con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo A)	250.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe, con oltre 5 anni e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo B)	230.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima e seconda classe, fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo C)	220.000

EQUIPAGGIO

Nostromo, capo fuochista, cuoco, elettricista, operaio mecca-	
nico, carpentiere, operaio frigoriferista, cambusiere, pen-	
nese, motorista navale e meccanico navale, tankista,	
trattorista, carropontista	185.000

										Retribuzioni medie mensili (in lire)
Marinaio, carbo ed ogni alt	,									155.000
Giovanotto				•	•	•		•		125.000
Mozzo, piccolo										100.000

Nota 1.

- (a) Il macchinista addetto ai servizi elettrici di bordo contribuisce in base all'effettivo grado di macchinista con il quale viene imbarcato.
- (b) Per gli ufficiali radiotelegrafisti le Autorità marittime o consolari dovranno indicare sui ruoli di equipaggio e sui titoli matricolari le seguenti dizioni:
- « ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di prima classe con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti in possesso di tale brevetto;
- « utficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di prima classe con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti in possesso di tale brevetto;
- « ufficiale radiotelegrafista di gruppo B», per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di prima classe con oltre 5 anni di navigazione e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista;
- « ufficiale radiotelegrafista di gruppo C » per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di prima e seconda classe fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista.
- (c) Per i meccanici navali e per i motoristi navali quando imbarcano da ufficiali dovranno essere indicate le denominazioni di «capo macchinista» o di «primo, secondo e terzo ufficiale di macchina», in relazione alle effettive mansioni svolte a bordo.

Nota 2.

La tabella A-1 si applica anche per le navi da carico di stazza lorda inferiore a 3.000 tonnellate, limitatamente, però, ai periodi durante i quali le navi stesse applicano il contratto di lavoro 21 gennaio 1970 e successive modificazioni.

B)	Piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda fir	10 a
	500 tonnellate; navi da passeggeri fino a 50 tonnellate di st	azza
	lorda; navi da diporto:	

		bu m me	etri- zioni edie ensili lire)
Comandante		240	0.000
Direttore di macchina		235	5.000
Ufficiale di coperta e di macchina .		190	0.000
Nostromo, motorista		140	0.000
Marinaio, fuochista		120	0.000
Giovanotto		100	0.000
Mozzo		90	000.0
C) Velieri di stazza lorda superiore motore ausiliario; imbarcazioni di		ellate e velieri	con
Comandante		180	0.000
Capo motorista, motorista unico		160	0.000
Ufficiale di coperta		145	5.000
Nostromo, motorista in sottordine .		125	
Marinaio			5.000
		105	5.000
Giovanotto			
Mozzo		80	5.000
		80	000.00
	tonnellate:	80	000.00
Mozzo	tonnellate:	60	000.00
Mozzo	tonnellate:		5.000 0.000 0.000

		Retribuzioni medie mensili (in lire)
Giovanotto		75.000
Mozzo		55.000
E) Rimorchiatori:		
Personale preposto al comando di cop		
di macchina (purchè provvisto di pa marinaio autorizzato o di fuochist		ne o di 270.000
Ufficiale motorista		210.000
Nostromo, operaio, elettricista		190.000
Marinaio, fuochista, carbonaio		165.000
Giovanotto		135.000
Mozzo		110.000
,		
F) Navi addette al servizio di bunkera	aggio:	
Comandante		275.000
Direttore di macchina		270.000
Ufficiale		220.000
Sottufficiale		190.000
Marinaio, cuoco		170.000
Giovanotto		135.000
Mozzo	• • • •	110.000
		110.000
G) Galleggianti (con mezzi di propulsi nei porti e nelle rade):	ione propria a	ddetti al servizio
Personale preposto al comando in cop		
di macchina (purchè provvisto di o di marinaio autorizzato o di fuo		

	Retribuzioni medie mensili (in lire)
Nostromo, operaio elettricista, motorista, conducente unico .	190.000
Marinaio, fuochista, carbonaio	170.000
Giovanotto	135.000
Mozzo	110.000
 H) Pescherecci (comunque muniti di macchina a motore riore a 30 cavalli indicati o cavalli asse; navi o battell in genere senza macchina o motore): 	
Marittimo al comando, motorista	80.000
Marinaio	65.000
Giovanotto	55.000
Mozzo	40.000
 I) Pescherecci (comunque muniti di macchine a motore cavalli indicati o cavalli asse adibiti alla pesca entre terraneo): 	
Marittimo al comando, motorista, capo pesca	100.000
	85.000
Marinaio	
Marinaio	60.000
	60.000 45.000
Giovanotto	45.000 re di oltre
Giovanotto	45.000 re di oltre
Giovanotto	45.000 re di oltre ro il Medi-
Mozzo	45.000 re di oltre ro il Medi- 120.000

M) Pescherecci in pesca oltre gli S	Stretti:
-------------------------------------	----------

	Retribuzioni medie mensili (in lire)
Comandante	360.000
Direttore di macchina	330.000
Primo ufficiale di coperta o di macchina	265.000
Secondo ufficiale di coperta o di macchina, ufficiale radio- telegrafista	225.000
Nostromo, caporale di macchina, ingrassatore, aiuto motorista	200.000
Marinaio pescatore, retiere, cuoco, fuochista, carbonaio o altre qualifiche equiparabili non specificate	175.000
Giovanotto	135.000
Mozzo	100.000
N) Personale borghese imbarcato su navi militari:Prima categoria:	
Primo cuoco, primo maestro di casa, cuoco, maestro di casa unico dirigente al servizio della panificazione a bordo .	150.000
Seconda categoria:	
Secondo cuoco e secondo maestro di casa	130.000
O) Allievi imbarcati sulle navi scuola	25.000
P) Piloti:	
Primo gruppo:	
Ancona, Augusta, Bagnoli-Pozzuoli, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Fiumicino, Gaeta, Genova, La Spezia, Livorno, Messina, Milazzo, Napoli, Olbia, Palermo, Porto Empedocle, Porto Torres, Portovecchio di Piombino, Ravenna, Savona, Siracusa, Taranto, Trieste, Venezia	390.000

Retribuzioni medie mensili (in lire)

Secondo gruppo:

Barletta, Imperia, Marina di Carrara, Portoferraio, Reggio Calabria, Rio Marina, Salerno, Trapani

240.000

Terzo gruppo:

Anzio, Carloforte, Castellammare di Stabia, Crotone, Follonica, Licata, Manfredonia, Marsala, Monopoli, Portici, Porto Santo Stefano, Sant'Antioco, Torre Annunziata . . .

210.000